



FIDIMPRESA ITALIA

Società Cooperativa per Azioni

Codice etico

(Allegato al Modello Organizzativo ex D.Lgs 231/2001)

INDICE

CODICE ETICO	3
<i>Regole di comportamento</i>	<i>3</i>
<i>Capitolo I - Principi generali</i>	<i>4</i>
<i>Capitolo II - Destinatari della disciplina.....</i>	<i>5</i>
<i>Capitolo III - Etica nella gestione degli affari.....</i>	<i>5</i>
<i>Capitolo IV - Obblighi di informazione</i>	<i>6</i>
<i>Capitolo V - Abuso di potere</i>	<i>6</i>
<i>Capitolo VI - Rapporti con la Pubblica Amministrazione</i>	<i>7</i>
<i>Capitolo VII - Altre regole di condotta</i>	<i>8</i>
<i>Capitolo VIII - Reati in materia societaria.....</i>	<i>10</i>
<i>Capitolo IX - Sanzionabilità del tentativo.....</i>	<i>11</i>
<i>Capitolo X - Procedimento disciplinare</i>	<i>11</i>
<i>Capitolo XI – Sanzioni.....</i>	<i>12</i>
<i>Capitolo XII - Diffusione del Codice</i>	<i>12</i>

Codice etico

Regole di comportamento

I comportamenti di Amministratori, Dipendenti e Collaboratori devono conformarsi ai principi generali e alle regole di comportamento adottate dalla società.

Detti principi generali e regole di comportamento sono riportati nel Codice Etico adottato dalla società ed hanno ispirato la formazione del modello organizzativo 231. In particolare, le Regole di Comportamento prevedono quanto segue:

- gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori¹ non devono porre in essere i comportamenti previsti quali fattispecie di reato nel Decreto 231 nonché quei comportamenti che, sebbene non costituiscano di per sé un'ipotesi di reato, possano potenzialmente integrarlo;
- gli Amministratori, i Dipendenti ed i Collaboratori devono evitare di porre in essere qualsiasi comportamento che possa indurre pubblici funzionari ad assumere posizioni in conflitto con l'interesse della Pubblica Amministrazione;
- è fatto divieto di fare o promettere a terzi, in qualunque caso, dazioni di somme di denaro o altre utilità in qualunque forma e modo, anche indiretto, per promuovere o favorire interessi della società;
- eventuali omaggi e/o regali in favore di terzi devono essere deliberati in conformità delle procedure e nel rispetto delle competenze stabilite nella normativa aziendale;
- le persone che rappresentano la società nei confronti della Pubblica Amministrazione devono essere munite di mandato, sia esso esplicito, ove conferito con formale procura, o implicito, quando connesso con le ordinarie prestazioni lavorative cui è preposto il dipendente o il collaboratore;
- coloro che svolgono una funzione di coordinamento, di controllo e supervisione nei confronti dei Dipendenti che operano con gli enti pubblici devono seguire con attenzione e con le modalità più opportune l'attività dei propri sottoposti e riferire immediatamente all'Organismo di vigilanza o eventuali situazioni di irregolarità;

¹ Per Collaboratore si intende il lavoratore legato alla Banca da rapporto di parasubordinazione o autonomo, il cui operato è comunque sottoposto alla direzione, al controllo e alla vigilanza da parte della Banca (es. promotori finanziari, consulenti esterni, liberi professionisti).

- i compensi dei Consulenti e delle controparti contrattuali devono essere determinati per iscritto;
- devono essere rispettati, da parte degli Amministratori, i principi di trasparenza nell'assunzione delle decisioni aziendali che abbiano diretto impatto sui soci e sui terzi;
- nei limiti delle previsioni di legge, gli Amministratori devono consentire l'esercizio del controllo (ai soci, agli altri Organi, alle società di revisione) ed il rapido accesso alle informazioni consentite da legge o regolamento.

Capitolo I - Principi generali

1. La società si conforma, nell'esercizio delle proprie attività, ai principi di onestà, legittimità, lealtà, correttezza e trasparenza;
2. I rapporti con i terzi (clienti, fornitori, collaboratori esterni, partner, competitor, mezzi di comunicazione, mercato, contesto civile ed economico nazionale e internazionale) sono improntati a lealtà e correttezza, nella tutela degli interessi aziendali. Uguale lealtà e correttezza può essere parimenti pretesa da parte dei terzi;
3. La società considera il rispetto dell'ambiente un valore primario della propria attività economica e, pertanto, orienta le proprie scelte strategiche in modo da rispondere ai principi dello sviluppo sostenibile; promuove, in tal senso, la sensibilizzazione in campo ambientale degli Amministratori, dipendenti, collaboratori e terzi che entrano in rapporto con la società;
4. La società considera obiettivo primario la creazione di valore per la generalità dei propri soci. Ciascun Amministratore, Dipendente e Collaboratore deve orientare il proprio operato al perseguimento di tale obiettivo;
5. La società ritiene che le risorse umane costituiscono un essenziale bene aziendale, il cui sviluppo rappresenta un fattore fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. La professionalità e la dedizione dei dipendenti sono valori fondamentali per il conseguimento degli obiettivi aziendali. La società è impegnata a sviluppare le competenze, stimolare le capacità e le potenzialità dei propri dipendenti, affinché trovino piena realizzazione nel raggiungimento degli obiettivi. La società offre pari opportunità di lavoro a tutti i dipendenti sulla base delle specifiche qualifiche professionali e capacità di rendimento, senza alcuna discriminazione. La corretta gestione del personale è dovere etico di tutti coloro che ne hanno la responsabilità;

6. Gli Amministratori, i Dipendenti e tutti i Collaboratori della società, quali destinatari del presente Codice Etico, sono tenuti ad attenersi a tali principi, permeandone quotidiani comportamenti aziendali e trasformandoli in strumento di garanzia e di affidabilità a vantaggio degli interessi generali della società e del Paese;
7. Tutti coloro (prestatori di servizi, consulenti, ecc.) che, a vario titolo, collaborano con la società sono tenuti, nei loro rapporti con la società stessa, al rispetto delle norme del presente Codice Etico in quanto loro applicabili;
8. Le regole contenute nel presente Codice Etico integrano il comportamento che gli Amministratori, i dipendenti e tutti i collaboratori sono tenuti ad osservare, anche in conformità delle regole di ordinaria diligenza cui è tenuto il prestatore di lavoro, disciplinate dal Codice Civile in materia di rapporti di lavoro (artt. 2104 e 2105 c.c.).

Capitolo II - Destinatari della disciplina

1. I soggetti in posizione apicale, quali Amministratori o soggetti con funzione di direzione dell'intera società, i soggetti che di fatto gestiscono o controllano la società e le persone sottoposte alla direzione o al controllo dei soggetti in posizione apicale (dipendenti o collaboratori), così come individuati dall'art. 5, comma 1, del D. Lgs. n. 231/01, non devono violare i principi fondamentali che presiedono ad una corretta condotta quali l'onestà e l'integrità nel perseguimento del profitto personale e/o del profitto della società;
2. I soggetti di cui al comma precedente devono, inoltre, rispettare le leggi e le normative vigenti, orientando le proprie azioni ed i propri comportamenti ai principi, agli obiettivi ed agli impegni richiamati nel presente Codice;
3. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 del presente Capitolo si applicano anche a tutti gli altri dipendenti, nonché ai collaboratori e consulenti esterni che agiscono in nome e per conto della società.

Capitolo III - Etica nella gestione degli affari

1. Tutte le azioni, operazioni e transazioni compiute o poste in essere a vantaggio della società o nel suo interesse devono essere ispirate alla massima correttezza dal punto di vista della gestione, alla completezza e trasparenza delle informazioni, alla legittimità sotto l'aspetto formale e sostanziale e

alla chiarezza e verità nei riscontri contabili, secondo le norme vigenti e secondo le procedure stabilite e devono essere assoggettabili a verifica;

2. In virtù della posizione che occupano, i soggetti di cui al Capitolo II devono valutare tutte le problematiche etiche e giuridiche connesse alle decisioni d'affari, analizzare gli aspetti di situazioni complesse e decidere se richiedere assistenza per assumere qualsiasi decisione che, direttamente o indirettamente, sia posta in essere nell'interesse della società o a suo vantaggio;
3. I soggetti di cui al Capitolo II devono astenersi dal porre in essere o dal tentare di porre in essere comportamenti che potrebbero integrare i reati di cui agli articoli del d. lgs. 231/2001 nn. 23, 24, 24 bis, 24 ter, 24 quater, 25, 25 bis, 25 ter, 25 quater, 25 quinquies, 25 sexies, 25 septies, 25 octies, 25 novies, nonché all'art 10 della legge 146/2006 (reati organizzati transnazionali).

Nel caso in cui tali disposizioni siano disattese, la società potrà adottare i provvedimenti sanzionatori, previsti dal Capitolo XI del presente Codice, nei confronti dei soggetti di cui al Capitolo II che risulteranno essersi comportati illegalmente e nell'inosservanza delle norme del codice e delle disposizioni vigenti.

Capitolo IV - Obblighi di informazione

1. Qualora i soggetti di cui al Capitolo II vengano a conoscenza di situazioni illegali o eticamente scorrette o di comportamenti che, anche potenzialmente, integrino gli estremi di un'attività illegale o scorretta compiuta direttamente o indirettamente a vantaggio o nell'interesse della società, devono senza indugio informare per iscritto l'Organismo di vigilanza, anche senza seguire l'ordine gerarchico costituito. Le segnalazioni ricevute devono essere trattate con la massima riservatezza mantenendo, in ogni caso, il riserbo circa l'identità del segnalante;
2. Le segnalazioni sopra menzionate sono prontamente verificate dall'Organismo di vigilanza con modalità atte a garantire l'anonimato del soggetto segnalante. La mancata osservanza del dovere d'informazione in esame può essere sanzionata da parte della società;
3. I rapporti tra i dipendenti, a tutti i livelli, sono improntati a criteri e comportamenti di correttezza, lealtà e reciproco rispetto. E' quindi sanzionato l'uso improprio di informative o denunce a scopo di ritorsione o incentivazione.

Capitolo V - Abuso di potere

1. I soggetti di cui al Capitolo II, ai sensi della disciplina vigente, devono operare in modo conforme alla

legge ed all'etica professionale. In particolare: non devono abusare della loro qualità o dei loro poteri per costringere o indurre taluno a dare o a promettere indebitamente, a loro o ad un terzo, o a loro o ad un terzo per conto della società, denaro, regali o altra utilità da soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio svolto, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore; non devono ricevere o accettare la promessa di denaro, di regali o di altra utilità per proprio conto, per conto di un terzo o per conto della società - per compiere o per aver compiuto un atto d'ufficio, o contrario ai doveri d'ufficio - da parte di soggetti che abbiano tratto o possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti all'ufficio svolto, salvo che si tratti di regali d'uso di modico valore.

Capitolo VI - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Ai fini del presente Codice, per Pubblica Amministrazione si deve intendere qualsiasi ente pubblico, agenzia amministrativa indipendente, persona, fisica o giuridica, che agisce in qualità di pubblico ufficiale o in qualità di incaricato di un pubblico servizio. Sempre ai sensi del presente Codice, nella nozione di Ente Pubblico sono compresi quegli enti privati che, per ragioni preminenti di ordine politico-economico, adempiono ad una funzione pubblicistica posta a presidio della tutela di interessi generali, come gli enti gestori dei mercati regolamentati;
2. I soggetti di cui al Capitolo II devono operare in modo conforme alla legge ed all'etica. Pagamenti o compensi, sotto qualsiasi forma, offerti, promessi o fatti direttamente o per il tramite di una persona fisica o giuridica per indurre, facilitare o remunerare una decisione, il compimento di un atto d'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio della Pubblica Amministrazione, posti in essere nell'interesse della società o a suo vantaggio sono tassativamente vietati;
3. Sono altresì tassativamente vietate le medesime condotte poste in essere dagli stessi soggetti indicati al Capitolo II per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, e arrecare un vantaggio diretto o indiretto alla società;
4. Qualora i soggetti di cui al Capitolo II ricevano richieste esplicite o implicite di benefici di qualsiasi natura da parte della Pubblica Amministrazione ovvero da parte di persone fisiche o giuridiche che agiscono alle dipendenze o per conto della stessa Pubblica Amministrazione devono immediatamente sospendere ogni rapporto e informare per iscritto l'Organismo di vigilanza o suo delegato ed eventualmente le Autorità competenti;
5. I soggetti di cui al Capitolo II non devono eludere le prescrizioni indicate nei precedenti commi ricorrendo a forme diverse di aiuti o contribuzioni che, sotto veste di sponsorizzazioni, incarichi,

- consulenze, pubblicità, etc., abbiano le stesse finalità vietate dal presente Capitolo;
6. Le disposizioni indicate negli articoli precedenti non si applicano alle spese di rappresentanza ordinarie e ragionevoli o agli omaggi di modico valore che corrispondono alle normali consuetudini nelle relazioni tra intermediari e soggetti indicati all'art. 1 del presente Capitolo, sempre che non violino le disposizioni di legge.

Capitolo VII - Altre regole di condotta

1. Ai soggetti di cui al Capitolo II è fatto tassativo divieto indurre lo Stato o un Ente Pubblico in errore, con artifici o raggiri, per procurare alla società un ingiusto profitto con altrui danno;
2. Il profitto ingiusto può essere diretto o indiretto e comprendere anche contributi, finanziamenti, altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee;
3. Ai soggetti di cui al Capitolo II è fatto tassativo divieto di utilizzare o presentare dichiarazioni o documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero omettere informazioni dovute, per conseguire a vantaggio o nell'interesse della società contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee;
4. Ai soggetti di cui al Capitolo II è fatto tassativo divieto di non destinare contributi, finanziamenti, o altre erogazioni comunque denominate, concesse dallo Stato, da un Ente Pubblico o dalle Comunità Europee, alle iniziative dirette alla realizzazione di opere od allo svolgimento di attività di pubblico interesse, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla società;
5. Ai soggetti di cui al Capitolo II è fatto tassativo divieto di alterare in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenire illegalmente con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinente a danno dello Stato o di un Ente Pubblico, per procurare direttamente o indirettamente un vantaggio o un'utilità alla società;
6. Ai soggetti di cui al Capitolo II, ma in particolare a dipendenti, collaboratori e consulenti esterni che esplicano per conto della società attività operative comportanti la movimentazione di denaro, è espressamente vietata: a) la falsificazione e l'alterazione di monete; b) la spendita e l'introduzione nello Stato, previo o senza concerto, di monete falsificate; c) la spendita di monete falsificate ricevute in buona fede; d) la falsificazione di valori bollati, l'introduzione nello Stato, l'acquisto, la detenzione oppure la messa in circolazione di valori di bollo falsificati; e) l'uso di valori di bollo contraffatti o

alterati; f) la contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo; g) la fabbricazione o la detenzione di filigrana o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata;

7. Ai soggetti di cui al Capitolo II, ma in particolare ai dipendenti, collaboratori e consulenti esterni che esplicano per conto della società attività operative comportanti incassi e pagamenti o la gestione di finanziamenti:
 - a. è vietato violare gli obblighi di comunicazione dell'entità dei capitali oggetto di congelamento per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo e dell'eversione dell'ordine pubblico;
 - b. è vietata la promozione, la costituzione, l'organizzazione, la direzione, il finanziamento anche indiretto, di associazioni che si propongono il compito, all'estero o comunque ai danni di uno Stato estero, di un'istituzione o di Organismi internazionali, di esercitare atti di violenza su persone o cose, con finalità di terrorismo;
 - c. è vietato dare rifugio o fornire ospitalità, mezzi di trasporto, strumenti di comunicazione alle persone che partecipano alle associazioni eversive o con finalità di terrorismo e di eversione all'ordine pubblico;

8. Ai soggetti di cui al Capitolo II è fatto tassativo divieto di commettere, o di adottare una condotta che accetti consapevolmente il rischio che possano essere commessi, delitti contro la personalità individuale, quali:
 - a. la riduzione in schiavitù o in condizioni analoga, di una persona;
 - b. la tratta e il commercio di schiavi o di persone in condizione analoga alla schiavitù;
 - c. l'alienazione e l'acquisto anche di una singola persona ridotta in schiavitù;
 - d. la persuasione di un soggetto minore a compiere atti sessuali in cambio di somme di denaro (prostituzione minorile);
 - e. l'adozione di comportamenti che facilitino l'esercizio della prostituzione minorile ovvero comportino lo sfruttamento di chi fa commercio del proprio corpo per percepire parte dei guadagni;
 - f. lo sfruttamento di minori per la realizzazione di esibizioni o di materiale pornografico, nonché il commercio, la vendita, la divulgazione e la trasmissione anche gratuita di detto materiale;
 - g. l'approvvigionamento o la detenzione di materiale pornografico prodotto mediante lo sfruttamento sessuale dei minori;

- h. l'organizzazione o la promozione di viaggi che abbiano quale scopo, pur se non esclusivo, la fruizione di attività di prostituzione a danno di minori.

Capitolo VIII - Reati in materia societaria

1. Ai soggetti di cui al Capitolo II, ma in particolare ad Amministratori, Direttori Generali, Sindaci e liquidatori è fatto divieto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, di esporre fatti materiali non rispondenti al vero, anche se oggetto di valutazione, ovvero di omettere le informazioni imposte dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società, in modo da indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione o da cagionare un danno patrimoniale ai soci e ai creditori della società;
2. Nei prospetti richiesti ai fini della sollecitazione all'investimento o dell'ammissione alla quotazione nei mercati regolamentati o nei documenti da pubblicare in occasione delle offerte pubbliche di acquisto o di scambio, i soggetti di cui al Capitolo II non devono esporre false informazioni o occultare dati o notizie in modo tale da indurre in errore i destinatari del prospetto;
3. Ai soggetti di cui al Capitolo II, ma in particolare agli Amministratori è vietato:
 - a. impedire o ostacolare, attraverso occultamenti o altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri Organi sociali o alle società di revisione;
 - b. restituire, anche attraverso atti simulati, i conferimenti ai soci o liberare gli stessi dall'obbligo di eseguirli, fuori dei casi di legittima riduzione del capitale sociale;
 - c. ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati, per legge, a riserva e ripartire riserve, anche non costituite da utili, che non possono per legge essere distribuite;
 - d. acquistare o sottoscrivere azioni o quote sociali che cagionino una lesione all'integrità del capitale sociale o delle riserve non distribuibili per legge, fuori dai casi consentiti dalla legge; lo stesso divieto vige in ipotesi di azioni o quote emesse dalla società controllante;
 - e. effettuare riduzioni del capitale sociale o fusioni con altra società o scissioni tali da causare un danno ai creditori, in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori medesimi;
 - f. formare o aumentare fittiziamente, anche in parte, il capitale della società mediante attribuzione di azioni o quote sociali per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di

azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei beni in natura o di crediti ovvero del patrimonio in caso di trasformazione;

4. Ai soggetti di cui al Capitolo II è fatto divieto di: a) determinare la maggioranza in assemblea, attraverso atti simulati o fraudolenti; b) diffondere notizie false ovvero porre in essere operazioni simulate o altri artifici tali da provocare una sensibile alterazione del prezzo di strumenti finanziari, quotati o non quotati;
5. Ai soggetti di cui al Capitolo II, ma in particolare ad Amministratori, Direttori Generali, Sindaci, liquidatori ed a quelli tenuti ad obblighi nei confronti delle autorità pubbliche di vigilanza è fatto divieto, nelle comunicazioni alle predette autorità previste ai sensi di legge, esporre fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero occultare con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte, fatti che avrebbero dovuto comunicare concernenti la situazione medesima. Ai predetti soggetti è altresì vietato, anche omettendo le comunicazioni dovute alle Autorità di vigilanza, ostacolare le funzioni. I liquidatori, ripartendo i beni sociali tra i soci prima del pagamento dei creditori sociali o dell'accantonamento delle somme necessarie a soddisfarli, non devono cagionare danno ai creditori.

Capitolo IX - Sanzionabilità del tentativo

1. I soggetti di cui al Capitolo II vengono sanzionati dalla società, secondo quanto previsto dal successivo Capitolo XI, se compiono atti od omissioni diretti inequivocabilmente a violare le regole comportamentali previste nel presente Codice Etico, anche se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Capitolo X - Procedimento disciplinare

1. Spetta all'Organismo di vigilanza il compito di verificare ed accertare eventuali violazioni dei doveri previsti nel presente Codice, direttamente o tramite soggetti delegati, con la collaborazione dell'Alta Direzione, delle funzioni di controllo aziendali nonché, all'occorrenza, con la collaborazione di tutte le altre funzioni aziendali e di società, consulenti ed enti esterni (società di revisione);
2. L'Organismo di vigilanza trasmette i risultati delle indagini svolte, con le eventuali proposte per l'applicazione delle possibili sanzioni disciplinari, al Presidente del Consiglio di Amministrazione, informando nel contempo pure il Presidente del Collegio Sindacale, anche ai fini di consentire al Collegio di valutare la necessità di soddisfare l'obbligo informativo posto a proprio carico dalla normativa vigente, a favore degli Organi di Vigilanza;

3. L'Organo competente ad irrogare la sanzione è il Consiglio di Amministrazione;
4. Nel caso in cui uno o più dei soggetti componenti l'Organo delegato ad irrogare la sanzione siano coinvolti in una delle attività illecite previste nel presente Codice Etico, il Consiglio di Amministrazione ha la titolarità esclusiva ad irrogare le relative sanzioni e vi procederà in assenza dei soggetti coinvolti, in un'apposita seduta consiliare alla quale non saranno invitati i soggetti coinvolti, qualora partecipanti alle riunioni consiliari;
5. Le procedure di contestazione delle infrazioni al presente Codice e d'irrogazione delle sanzioni conseguenti avverranno nel pieno rispetto delle disposizioni di cui all'art. 7 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e di quanto stabilito da accordi e contratti di lavoro, ove applicabili.

Capitolo XI – Sanzioni

1. Il Consiglio di Amministrazione, a seconda della gravità dell'attività illecita realizzata dal soggetto risultato coinvolto in una delle attività illecite previste dal presente Codice Etico, prenderà i provvedimenti opportuni, indipendentemente dall'eventuale esercizio dell'azione penale da parte dell'autorità giudiziaria;
2. Nell'irrogazione delle sanzioni il Consiglio di Amministrazione non mancherà di tener conto: a) delle circostanze in cui si sono svolti i comportamenti illeciti; b) della tipologia dell'illecito perpetrato; c) della gravità della condotta tenuta; d) dell'eventualità che i comportamenti integrino esclusivamente un tentativo di violazione; e) della recidività del soggetto.
3. I comportamenti in violazione del presente Codice Etico possono costituire relativamente: a) ai dipendenti, un grave inadempimento rilevante ai fini del licenziamento; b) agli Amministratori, giusta causa per revoca con effetto immediato; c) a lavoratori autonomi, ai collaboratori esterni e, comunque, ai lavoratori parasubordinati, motivo per la risoluzione anticipata del rapporto.

In queste ipotesi la società ha diritto ai danni eventualmente patiti a causa della condotta illecita realizzata.

Capitolo XII - Diffusione del Codice

1. La società si impegna a diffondere il presente Codice Etico tra tutte le persone, direttamente o indirettamente, interessate, a prescindere dalla diffusione all'esterno del modello 231/2001 che disciplina la prevenzione dei reati con riferimento al modello organizzativo, al modello gestionale ed al modello di controllo. In particolare, la società si impegna a far conoscere il presente Codice Etico ai

sensi del D. Lgs. n. 231/01 a tutti i soggetti di cui al Capitolo II, inviandone copia e richiedendo ai singoli destinatari un'attestazione scritta dell'avvenuto ricevimento. La notifica sarà eseguita nei riguardi dei nuovi soggetti, man mano che diventeranno destinatari del presente Codice e, quindi, al momento dell'accettazione della carica, dell'assunzione all'impiego, della stipula del rapporto di consulenza o collaborazione con la società. La società, infine, si obbliga a tenere a disposizione dei predetti soggetti i richiamati modelli che disciplinano i protocolli e le modalità da svolgere per prevenire i reati di cui al decreto legislativo 231/2001.